



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, GESTIONE E SICUREZZA SEDI
DI LAVORO

SETTORE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Responsabile di settore Simona VOLTERRANI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8600 del 20-05-2021

Decreto soggetto a controllo di regolarità contabile ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 12137 - Data adozione: 07/06/2023

Oggetto: Quantificazione in sede consuntiva delle risorse per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente per l'anno 2022 e di attuazione della legge regionale 19 maggio 2023, n. 23

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/06/2023

Numero interno di proposta: 2023AD013504

LA DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” ed in particolare l’art. 3 che prevede che a decorrere dal 01.01.2015 le amministrazioni territoriali conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati;

RICHIAMATO l’allegato 4.2 (principio contabile della contabilità finanziaria) al d.lgs. 118/2011 che al paragrafo 5.2 disciplina le modalità di imputazione contabile delle spese del personale;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Organizzazione, personale, gestione, sicurezza sedi di lavoro n. 8600 del 20.05.2021 avente ad oggetto “*Attribuzione incarichi responsabile di settore della Direzione Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro ai sensi dell’art. 17, della L.R. 8 gennaio 2009, n.1*”;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.*” con cui è stato avviato il riordino delle funzioni svolte dalle province, prevedendo che lo Stato e le Regioni, ciascuno secondo le rispettive competenze, procedessero all’attribuzione ad altri enti territoriali delle funzioni non fondamentali ed in particolare l’art. 1 comma 96 che prevede “*Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni: a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all’atto del trasferimento, nonché l’anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all’ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell’ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all’applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge (...)*”;

VISTO il decreto legge 25.06.2008, n. 112 “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*”, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, ed in particolare:

- l’art. 61 comma 9 che prevede che il 50% del compenso spettante ai dipendenti per partecipazione a commissioni di collaudo e collegi arbitrali successivi o in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 112/2008 stesso venga riassegnato ai fondi per la contrattazione integrativa;
- l’art. 71 comma 1 e le relative indicazioni operative fornite dalla Conferenza delle Regioni, che, nel definire il trattamento economico spettante ai dipendenti nei primi dieci giorni di assenza per malattia, prevedono che i risparmi da ciò derivanti, resi indisponibili alla contrattazione integrativa, vadano a migliorare i saldi di bilancio delle Amministrazioni non statali;

VISTO il d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 “*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” ed in particolare, all’art. 23 il comma 2, che prevede che “*(...) a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A*

decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. (...)";

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

VISTA la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

VISTA la legge regionale 7 gennaio 2023, n. 2 (Disposizioni in materia di personale delle strutture di supporto agli organi di governo ed organismi politici della Regione. Modifiche alla l.r. 1/2009) e in particolare l'art. 3 che dispone, a decorrere dall'anno 2022, l'imputazione al fondo del salario accessorio del personale del comparto dell'emolumento sostitutivo del trattamento economico accessorio del personale delle strutture di supporto agli organi di governo della Regione, agli organismi politici del Consiglio e alle segreterie dei gruppi consiliari;

VISTA la legge regionale 19 maggio 2023, n. 23 recante "Disposizioni in materia di personale delle strutture di supporto agli organi politici. Abrogazione della l.r. 2/2023, reviviscenza di talune disposizioni e modifiche alla l.r. 1/2009" con la quale si dispone:

- l'abrogazione della l.r. 2/2023 e la reviviscenza delle disposizioni dei Capi VI e VII della l.r. 1/2009, che erano state oggetto di abrogazione o modifica della medesima l.r. 2/2023, inerenti al trattamento economico e giuridico del personale delle strutture di supporto agli organi politici della Giunta e del Consiglio regionale;

- per l'anno 2022 l'incremento del Fondo del salario accessorio del personale del comparto dell'ammontare corrispondente alla spesa per l'emolumento sostitutivo del trattamento economico accessorio del personale delle strutture di supporto agli organi di governo della Regione, agli organismi politici del Consiglio e alle segreterie dei gruppi consiliari sostenuta per tale finalità nell'anno 2016, e in ogni caso nel limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75", al fine di garantire l'invarianza della spesa;

VISTO il preambolo alla stessa l.r. 23/2023 nel quale si precisa che per l'anno 2022 le risorse corrispondenti alla spesa sostenuta nell'anno 2016 per il trattamento economico accessorio del personale degli uffici di staff degli organi politici concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, in coerenza con la giurisprudenza della Corte dei Conti secondo la quale nel computo del tetto di spesa previsto dal sopracitato articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, rientrano tutte le risorse utilizzate dall'ente per il trattamento accessorio del personale, indipendentemente dall'allocazione contabile delle risorse medesime nel bilancio dell'ente;

PRESO atto che la spesa sostenuta nell'anno 2016 per il salario accessorio del personale delle strutture di supporto agli organi di governo della Regione, agli organismi politici del Consiglio e alle segreterie dei gruppi consiliari della Regione Toscana, è pari ad € 2.077.138,64, come risultante dal bilancio consuntivo dell'anno 2016 e come meglio dettagliato nella relazione tecnico finanziaria alla medesima l.r. 23/2023, e che pertanto al fine di garantire l'invarianza della spesa rispetto al 2016, il limite massimo di incremento del fondo per la retribuzione del salario accessorio del comparto non può che essere di pari ammontare;

RILEVATO che il valore limite riferito all'anno 2016 previsto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, a seguito dell'applicazione della l.r. 23/2023 per l'anno 2022, e tenendo conto di quanto riportato nel preambolo, è rideterminato, in complessivi € 30.766.405,64, così composti:

Valore limite anno 2016 art. 23 co 2 D.lgs 75/2017 – lr 23/2023 per l'anno 2022	
Valore limite anno 2016 ex art. 23 d.lgs 75/2017 ante l.r. 23/2023	28.689.267,00
Incremento ex legge 23/2023	2.077.138,64
Valore limite anno 2016 ex art. 23 d.lgs 75/2017 post l.r. 23/2023	30.766.405,64

Tabella 1

VISTO il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 “*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*” convertito con modificazioni dalla l. 28 giugno 2019, n. 58 ed in particolare l’art. 33 ultimo periodo secondo il quale “*Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.*”;

VISTO il decreto 3 settembre 2019 “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni.*”, nel quale sono dettate disposizioni applicative dell’art. 33 del citato d.l. 34/2019, ove in premessa è rilevato che “*il limite al trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell’art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all’anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018*”;

DATO ATTO che in sede di quantificazione preventiva l’Amministrazione, aveva ritenuto attenersi al limite storico riservandosi di procedere all’adeguamento in sede di quantificazione consuntiva, al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 33 del d.l. 34/2019;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico – Uffici XIII-XIV con cui, in risposta alla nota n. 5532/C1PERS/C7SAN del 15.07.2020 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome avente ad oggetto “*Richiesta di parere relativamente alla gestione dei vincoli di spesa del personale a seguito della disciplina di cui all’art. 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni*”, forniscono indicazioni di carattere operativo per l’adeguamento del limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017 previsto dall’art. 33 del succitato d.l. 34/2019;

ATTESO che:

- Il valore delle risorse per il trattamento economico accessorio (comprese le risorse destinate alle posizioni organizzative) dell’anno 2018 utile ai fini del calcolo del valore medio del trattamento accessorio di tale anno ammontano a € 34.114.079, come risulta dal decreto dirigenziale n. 10154 del 19.06.2019 avente ad oggetto “*quantificazione in sede consuntiva delle risorse per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente anno 2018*”;
- i dipendenti (compresi titolari di posizione organizzativa) in servizio al 31.12.2018 che accedevano alle risorse per il trattamento economico accessorio erano composti da 3.374 unità. A seguito di approfondimenti effettuati sulle note e circolari del MEF-RGS si precisa che ai fini del calcolo del personale al 31.12.2018 per la determinazione del valore medio, sono state incluse le unità di personale in aspettativa di lungo periodo, le quali accedono al fondo per il trattamento economico accessorio;
- il valore medio del trattamento economico accessorio dell’anno 2018 ammonta pertanto a € 10.111
- ai fini del calcolo dell’adeguamento del limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, i dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2018 che accedevano alle risorse per il trattamento economico accessorio, rapportati a tempo pieno in caso di part time, sono pari a 3.153,15 unità¹; a fronte, i dipendenti in servizio nell’anno 2022 che accedevano alle risorse per il trattamento economico accessorio calcolati come sopra specificato sulla base dei cedolini stipendiali erogati assommano a 3.018,91 unità. A seguito di approfondimenti effettuati sulle note e circolari del MEF-RGS si precisa che, ai fini del calcolo del personale sia al 31.12.2018 che nell’anno di

¹ Il numero delle unità è stato corretto per un mero errore materiale; nel precedentemente decreto n. 15203/2022 erano state indicate 3.151,05 unità.

riferimento per la determinazione dell'eventuale incremento di personale, sono state incluse le unità di personale in aspettativa di lungo periodo, le quali accedono al fondo per il trattamento economico accessorio, le unità di personale in novazione, nonché il personale comandato presso altre amministrazioni;

RILEVATO, pertanto, che per l'anno 2022 si conferma il valore "storico" del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, così come rideterminato con il decreto in esame, in applicazione della legge regionale 23/2023;

VISTO il CCNL del personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021 sottoscritto in data 16.11.2022, in particolare l'art. 79 che disciplina la costituzione del fondo risorse decentrate e nello specifico il comma 7 a norma del quale l'art. 79 stesso "disciplina la costituzione dei fondi risorse decentrate dall'anno 2023"; applicandosi per la costituzione del fondo risorse decentrate dell'anno 2022 ancora le disposizioni del precedente CCNL 2016-2018;

VISTO il CCNL del personale del comparto funzioni locali triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21.05.2018, articoli da 67 a 70 quinquies, che regolano la costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente ed il relativo utilizzo;

RICHIAMATO l'art. 67 del CCNL 2016-2018, ed in particolare:

- il comma 1 che prevede che *"A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33 comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,2% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi"*;
- il comma 2, lett. e), in base al quale gli enti possono incrementare la componente stabile delle risorse decentrate *"(...) degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017 (...)"*;
- il comma 4 in base al quale *"In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza."*;
- il comma 7, in base al quale *"La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017"*;

RICHIAMATI altresì:

- l'art. 15, comma 5, del CCNL 2016-2018, in base al quale *"A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti"*;
- l'art. 7, comma 4, lett. u) del CCNL 2016-2018, ove si stabilisce che *"l'incremento delle risorse"*

di cui all'art. 15, comma 5 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 67" rientra tra le materie oggetto di contrattazione integrativa;

VISTA la decisione regionale n. 2 del 11/07/2022 avente ad oggetto "Indirizzi in materia di salario accessorio del personale non dirigente per l'anno 2022", con la quale la Giunta ha autorizzato l'inserimento nel fondo delle risorse decentrate dell'anno 2022 (parte variabile), previa verifica della relativa capacità di spesa, delle risorse di cui all'art. 67, comma 4, del CCNL 2016-2018 nella misura massima consentita dal CCNL (1,2% del monte salari dell'anno 1997 esclusa la quota relativa alla dirigenza), pari a € 490.472;

RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 10475 del 27.06.2018 avente ad oggetto "*Quantificazione in sede consuntiva del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente anno 2017*";

EVIDENZIATO che con il citato decreto dirigenziale n. 10475 del 27.06.2018 le risorse stabili erano quantificate in complessivi € 30.909.711, cui si aggiungono € 307.288 a titolo di quota a carico del bilancio regionale per il finanziamento delle progressioni economiche all'interno della categoria, aggiornata con il CCNL 31.07.2009, per un totale di € 31.216.999 così dettagliate:

RISORSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' e quota a carico del bilancio progressioni economiche all'interno della categoria aggiornata con il CCNL 31.07.2009 ANNO 2017			
Descrizione	partizione relativa al personale cui NON si applica la l.r. 22/2015	partizioni relative al personale cui si applica la l.r. 22/2015	TOTALE
CCNL 22.01.2004, art. 31 c. 2	24.294.573	4.498	24.299.071
CCNL 22.01.2004, art. 32 c. 1, 2 e 7	696.375		696.375
CCNL 09.05.2006 art. 4, c. 5	290.702		290.702
Applicazione legge regionale 66/2011 art. 38 (ARTEA)	604.661		604.661
Applicazione legge regionale 65/2010 (servizio fitosanitario)	63.547		63.547
Applicazione legge regionale 65/2010 (trasporto pubblico locale)	38.110		38.110
Applicazione l.r. 22/2015		4.621.782	4.621.782
Applicazione l.r. 22/2016 (ex APET)	117.380		117.380
Applicazione l.r. 35/2015 (CAVE)	159.821		159.821
Applicazione L. 208/2015 art. 1 comma 512 (soggetto aggregatore)	18.262		18.262
Quota a carico bilancio RT finanziamento progressioni economiche aggiornata con il CCNL 31.07.2009	307.288		307.288
Totale	26.590.719	4.626.280	31.216.999

Tabella 2

RICHIAMATI gli accordi per la quantificazione del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2017 sottoscritti in data 31.07.2017 ed in data 05.07.2018, da cui risulta che le risorse stabili destinate alle posizioni organizzative e alle alte professionalità ammontano a complessivi € 7.590.064;

DATO ATTO pertanto che le risorse di cui all'art. 67, comma 1, del CCNL 2016-2018 che affluiscono al fondo delle risorse decentrate dell'anno 2022 ammontano a complessivi € 23.626.935:

FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2022	
unico importo consolidato art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018	31.216.999
Risorse destinate alle posizioni organizzative	- 7.590.064
Totale	23.626.935

Tabella 3

DATO ATTO altresì che:

- con l' "accordo preventivo sull'utilizzo delle risorse dell'anno 2019" sottoscritto dall'Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 31.07.2019 le Parti negoziali hanno concordato, avvalendosi delle disposizioni di cui al succitato art. 7, comma 4, lett. u) del CCNL 2016-2018, di incrementare, a decorrere dal 2019, le risorse già destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, pari a € 7.590.064, di € 217.900, finalizzati al riequilibrio delle posizioni organizzative del personale trasferito presso la Regione Toscana in attuazione della l.r. 22/2015, con corrispondente riduzione delle risorse del fondo delle risorse decentrate, ciò al fine di assicurare il rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017; tale destinazione è stata recepita nei decreti dirigenziali nn. 14650 del 09.09.2019 e 8474 del 10.06.2020 di quantificazione delle risorse per il salario accessorio dell'anno 2019;
- con il contratto collettivo integrativo (CCI) sottoscritto dall'Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 20.12.2019, le Parti negoziali hanno concordato, avvalendosi delle disposizioni di cui al succitato art. 7, comma 4, lett. u) del CCNL 2016-2018, di incrementare, a decorrere dal 2020, le risorse già destinate nel 2019 al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, pari a € 7.807.964 - ivi comprese le risorse di cui al precedente alinea (€ 217.900) - di ulteriori risorse per € 527.100, così dettagliate:
 - o € 129.600, da destinare all'incremento della retribuzione di posizione e di risultato delle p.o. di terzo livello;
 - o € 397.500, da destinare per gli anni 2020-2022 al rafforzamento del presidio delle funzioni acquisite ai sensi della l.r. 22/2015; la loro destinazione al finanziamento delle posizioni organizzative è stata confermata anche per gli anni successivi in sede di accordo sottoscritto in data 3.8.2022;

RILEVATO pertanto che le risorse di cui all'art. 67, comma 1, del CCNL 2016-2018 che affluiscono al fondo delle risorse decentrate dell'anno 2022, per effetto della sottoscrizione dei succitati accordi ammontano a complessivi € 22.881.935:

FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2022	
unico importo consolidato art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018	31.216.999
risorse destinate alle posizioni organizzative	- 7.590.064
ulteriori risorse destinate alle posizioni organizzative (art. 7, c.4, lett. u) CCNL 2016-2018 (dal 2019)	-217.900
ulteriori risorse destinate alle posizioni organizzative (art. 7, c.4, lett. u) CCNL 2016-2018 (dal 2020)	-129.600
ulteriori risorse destinate alle posizioni organizzative (art. 7, c.4, lett. u) CCNL 2016-2018 (dal 2020, soggette a verifica nel 2022)	-397.500
Totale	22.881.935

Tabella 4

DATO atto inoltre che il suddetto importo è incrementato dell'ammontare di € 2.077.138,64 corrispondenti alla spesa sostenuta nell'anno 2016 per il salario accessorio del personale delle strutture di supporto agli organi di governo della Regione, agli organismi politici del Consiglio e alle segreterie dei gruppi consiliari della Regione Toscana ai sensi della sopra citata l.r. 23/2023 per un totale di € 24.959.073,64 come da tabella sottostante:

FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2022	
unico importo consolidato art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018	31.216.999
risorse destinate alle posizioni organizzative	- 7.590.064

ulteriori risorse destinate alle posizioni organizzative (art. 7, c.4, lett. u) CCNL2016-2018 (dal 2019)	-217.900
ulteriori risorse destinate alle posizioni organizzative (art. 7, c.4, lett. u) CCNL2016-2018 (dal 2020)	-129.600
ulteriori risorse destinate alle posizioni organizzative (art. 7, c.4, lett. u) CCNL2016-2018 (dal 2020, soggette a verifica nel 2022)	-397.500
Incremento l.r. 23/2023	2.077.138,64
Totale	24.959.073,64

Tabella 5

DATO ATTO altresì che:

- le risorse necessarie per il finanziamento della quota dell'indennità di comparto a carico del bilancio dell'Ente ammontano per l'anno 2022 a complessivi € 173.180,21;
- la Giunta regionale, con la succitata decisione n. 2 del 11/07/2022 ha autorizzato, previa verifica della disponibilità di bilancio, l'inserimento nel fondo delle risorse decentrate dell'anno 2022 – parte variabile – delle risorse di cui all'art. 67, comma 4, del CCNL 2016-2018 in misura pari a € 490.472, corrispondenti all'1,2% del monte salari dell'anno 1997 esclusa la quota relativa alla dirigenza, risorse che trovano copertura secondo quanto specificato nell'allegato A – prospetto di copertura finanziaria, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- le risorse di cui all'art. 67, comma 2, lett. c) del CCNL 2016-2018, corrispondenti all'importo annuo della RIA in godimento al personale che risulta cessato dal servizio negli anni 2017-2021 ammontano a € 228.615,07;
- le risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. d) del CCNL 2016-2018, corrispondenti al rateo della RIA in godimento del personale cessato nell'anno 2021, che alimentano il fondo 2022– parte variabile - ammontano a € 27.407,39;
- le risorse corrispondenti ai compensi professionali per il patrocinio legale dell'Ente derivanti da sentenze favorevoli con compensazione di spese che alimentano il fondo dell'anno 2022– parte variabile – ammontano a € 220.414,72;
- le risorse che, in applicazione dell'art. 61, comma 9, del d.l. 112/2008 convertito con modificazioni dalla l. 133/2008 alimentano il fondo dell'anno 2022 – parte variabile – ammontano a € 5.948,32;
- le decurtazioni del fondo consolidate ai fini dell'applicazione dell'art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017, come risultanti dalla quantificazione in sede consuntiva del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2017 operata con il citato decreto dirigenziale n. 10475 del 27.06.2018, ammontano a complessivi € 1.946.788, così dettagliati:

Decurtazioni consolidate	
Descrizione	Importo
Riduzioni del fondo (l.r. 27/07, delibera G.R. 766/2008)	204.273
Riduzione del fondo CCDI 11.09.2008	328.230
Riduzioni del fondo (accordo 20.07.2016)	213.737
Decurtazioni art. 9 comma 2 bis d.l. 78/2010 anni 2011-2014	1.200.548

Tabella 6

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 13818 del 23.01.2019, nella quale si precisa che il tetto alle risorse destinate al salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, deve essere riferito, per il personale non dirigente del comparto funzioni locali, al totale delle risorse del fondo delle risorse decentrate, delle risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative e alle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario;

DATO ATTO che tale orientamento è stato confermato con le circolari della Ragioneria generale dello Stato n. 15 del 16.05.2019 e n. 16 del 15.06.2020 recanti istruzioni operative per la compilazione del conto annuale del personale di cui al titolo V del d.lgs. 165/2001;

DATO ATTO altresì che:

- il valore limite riferito all'anno 2016 previsto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, così come rideterminato in applicazione della l.r. 23/2023, per l'anno 2022 è stato quantificato, con riferimento alle risorse per la contrattazione integrativa, in complessivi € 30.766.405,64;
- le risorse destinate a remunerare il lavoro straordinario nell'anno 2016 erano quantificate in € 399.437 e che tale importo rimane confermato per l'anno 2022;
- in applicazione dell'art. 33 del d.l. 34/2019, per l'anno 2022 è confermato il valore "storico" del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, così come rideterminato con il decreto in esame, in applicazione della legge regionale 23/2023;

DATO ATTO che le risorse dell'anno 2022 soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017 ammontano a € 32.493.387,35, di cui € 24.158.323,35 ascrivibili al fondo delle risorse decentrate, € 8.335.064 destinati alle posizioni organizzative, come risulta dalla seguente tabella, ed € 399.437 destinati alla remunerazione del lavoro straordinario:

FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 - QUANTIFICAZIONE CONSUNTIVA	
Risorse INCLUSE nell'applicazione dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017	
Descrizione	IMPORTO
RISORSE STABILI	
Unico importo consolidato art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018	31.216.999,00
l.r.23/2023	2.077.138,64
a detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative (art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018)	-7.590.064,00
a detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative - CCNL 2016-2018, art. 7 c.4, lett.u) (dal 2019)	-217.900,00
a detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative - CCNL 2016-2018, art. 7 c.4, lett.u) (dal 2020)	-129.600,00
a detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative - CCNL 2016-2018, art. 7 c.4, lett.u)	-397.500,00
CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett. c)	228.615,07
DECURTAZIONI DEL FONDO	
Decurtazioni art. 9 comma 2 bis d.l. 78/2010 anni 2011-2014	-1.200.548,00
riduzioni del fondo (l.r. 27/07; delibera G.R. 766/08)	-204.273,00
riduzione del fondo CCDI sottoscritto l'11.09.08	-328.230,00
riduzioni del fondo (accordo 20.07.2016)	-213.737,00
RISORSE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE	
Ind. di comparto - quota finanziata dal bilancio RT	173.180,21
RISORSE VARIABILI	
CCNL 2016 – 2018 art. 67, c. 4	490.472,00
CCNL 2016-2018, art. 67, c.3	253.770,43
Totale risorse decentrate soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017	24.158.323,35
Risorse destinate alle posizioni organizzative rientranti nei limiti di cui all'art. 23, c. 2, D.lgs. 75/2017)	8.335.064,00
TOTALE risorse per la contrattazione integrativa incluse nel calcolo del tetto art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017	32.493.387,35

Tabella 7

RILEVATO pertanto che l'ammontare delle risorse dell'anno 2022 soggette all'applicazione dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, come quantificate in sede consuntiva, supera il corrispondente limite 2016 di € 1.726.981,71 e che il fondo delle risorse decentrate dell'anno 2022 quantificato con il presente decreto subirà una decurtazione di importo equivalente;

RILEVATO che negli anni 2019, 2020 e 2021 per mero errore materiale non è stata operata a consuntivo l'imputazione al fondo per il salario accessorio delle somme corrisposte al personale comandato presso la Regione Toscana a titolo di indennità per specifiche responsabilità e di indennità condizioni lavoro per un ammontare complessivo di € 39.350,37, rientrando comunque dette somme nei limiti già destinati con gli accordi siglati per l'utilizzo a preventivo delle risorse per il salario accessorio nei rispettivi anni di riferimento; in conseguenza di ciò l'Amministrazione ritiene opportuno agire in autotutela, anche in riferimento all'art. 40 bis comma 3 quinquies del Dlgs 165/2001 e alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25 del 10 giugno 2022, operando, per l'anno 2022, una decurtazione sul fondo di pari importo;

DATO ATTO che alimentano altresì il fondo dell'anno 2022:

- le risorse di cui all'art. 67, comma 2, lett. e) del CCNL 2016-2018, correlate all'applicazione dell'art. 1, comma 800, della l. 205/2017 per un importo pari a € 5.173.989, calcolato sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale decisione n. 32 del 17.06.2019;
- le risorse di cui all'art. 67, comma 2, lett. a) del CCNL 2016-2018 pari a € 83,20 per ciascun dipendente destinatario del CCNL di categoria in servizio al 31.12.2015 per un totale di € 204.672;
- le risorse previste dall'art. 67, comma 2, lett. b), del CCNL 2016-2018 (differenziali stipendiali per rideterminazione dell'importo delle progressioni economiche all'interno della categoria), quantificate in € 285.119;
- le risorse corrispondenti ai compensi professionali per il patrocinio legale dell'Ente derivanti da sentenze favorevoli con spese a carico della parte soccombente per un importo complessivo di € 183.497,42;
- le risorse corrispondenti ai risparmi accertati a consuntivo sulla disciplina dello straordinario per un importo pari a € 215.428 (art. 67 comma 3 lett. e) CCNL 2016-2018);
- le risorse corrispondenti agli importi erogati ai dipendenti nel 2022 a titolo di compensi di progettazione ai sensi del d.lgs. 163/2006, pari a € 33.895,46;
- le risorse corrispondenti agli importi erogati ai dipendenti nel 2022 a titolo di incentivi per funzioni tecniche ai sensi del d.lgs. 50/2016, pari a € 446.841,82;
- le somme non utilizzate del fondo dell'anno 2021 che, in applicazione dell'art. 68, comma 1, del CCNL 2016-2018 possono essere rinviate all'anno successivo, per un importo complessivo pari a € 6.626.482,09, ai sensi del decreto n. 24784 del 14.12.2022;

RILEVATO che le somme non corrisposte ai dipendenti in applicazione dell'art. 71 comma 1 del decreto legge 112/2008 ammontano per l'anno 2022 a € 20.099,74, di cui € 4.805,24 ascrivibili al fondo delle risorse decentrate ed € 15.294,50 relative alle risorse destinate alla retribuzione accessoria delle posizioni organizzative, e che tali somme saranno rese indisponibili alla contrattazione;

VISTA la legge regionale 22 dicembre 2006 n. 64 "Legge finanziaria per l'anno 2007";

VISTA la legge regionale 21 dicembre 2007 n. 67 "Legge finanziaria per l'anno 2008";

VISTA la legge regionale 24 dicembre 2008 n. 69 "Legge finanziaria per l'anno 2009";

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2021 n. 56 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 09.01.2023 n. 2 avente ad oggetto "*Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2023-2025 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025*";

VISTO il parere favorevole espresso dalla struttura competente in materia di risorse finanziarie;

ACQUISITO il parere del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana come previsto

dall'art. 4, comma 1, lett. d) della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 "Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana";

DATA informazione alle Rappresentanze sindacali dei lavoratori;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di rideterminare, per l'anno 2022, il limite di cui all'art. 23 comma 2 del dlgs 75/2017 relativo all'anno 2016 in € 30.766.405,64, in attuazione della l.r. 23/2023;
2. di incrementare il fondo delle risorse per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente di € 2.077.138,64, in attuazione della l.r. 23/2023;
3. di determinare in sede consuntiva la quantificazione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente della Regione Toscana dell'anno 2022 come risulta dalla seguente tabella:

QUANTIFICAZIONE IN SEDE CONSUNTIVA DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DELL'ANNO 2022

Descrizione	Importo
-------------	---------

RISORSE STABILI

Unico importo consolidato art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018	31.216.999,00
l.r. 23/2023	2.077.138,64
a detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative (art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018)	-7.590.064,00
a detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative - CCNL 2016-2018, art. 7 c.4, lett.u)	-217.900,00
ulteriori risorse destinate alle posizioni organizzative (art. 7, c.4, lett. u) CCNL 2016-2018 (dal 2020)	-129.600,00
ulteriori risorse destinate alle posizioni organizzative (art. 7, c.4, lett. u) CCNL 2016-2018	-397.500,00
CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett. a)	204.672,00
CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett. c)	228.615,07
CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett. e) (risorse art. 1, c.800. l. 205/2017 - "riequilibrio")	5.173.989,00
Totale risorse stabili	30.566.349,71

ONERI A CARICO DEL BILANCIO DELLA REGIONE

Quota finanziamento progressioni economiche	285.119,00
Finanziamento indennità di comparto quota art.33, c.4 lett. a) CCNL 22.01.2004	173.180,21
Totale oneri a carico del bilancio regionale	458.299,21

RISORSE VARIABILI

CCNL 2016-2018 art. 67, comma 3	1.133.433,13
CCNL 2016-2018 art. 67, comma 4	490.472,00
Somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente	6.626.482,09
Totale risorse variabili	8.250.387,22

DECURTAZIONI DEL FONDO / parte fissa

Riduzioni del fondo (l.r. 27/07, delibera G.R. 766/2008)	-204.273,00
Riduzione del fondo CCDI 11.09.2008	-328.230,00
riduzioni del fondo (accordo 20.07.2016)	-213.737,00
Decurtazioni art. 9 comma 2 bis d.l. 78/2010 anni 2011-2014	-1.200.548,00

Decurtazioni del fondo/parte fissa - limite 2016 (art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017)	-1.726.981,71
Totale decurtazioni del fondo / parte fissa	-3.673.769,71
Decurtazione in autotutela – art. 40 comma 3 quinquies Dlgs 165/2001	-39.350,37
Totale decurtazioni	3.713.120,08
TOTALE RISORSE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	35.561.916,06

Tabella 8

4. di dare atto che nelle risorse di cui al precedente punto 3) sono incluse le risorse di cui alla l.r. 23/2023 per un importo di € 2.077.138,64;
5. di dare atto che nelle risorse di cui al precedente punto 3) sono incluse le risorse di cui all'art. 67, comma 2, lett. e) del CCNL 2016-2018, per un importo di € 5.173.989, calcolate secondo quanto indicato nella decisione di Giunta regionale n. 32 del 17.06.2019;
6. di dare atto che nella quantificazione di cui al precedente punto 3) sono comprese le somme di cui all'art. 67, comma 4, del CCNL del personale del comparto funzioni locali triennio 2016-2018, sottoscritto in data 21.05.2018, per un importo di € 490.472;
7. di dare atto che nell'anno 2022 viene operata una decurtazione del fondo per il salario accessorio di un importo pari a € 39.350,37 relativo alle somme corrisposte al personale comandato presso la Regione Toscana a titolo di indennità per specifiche responsabilità e di indennità condizioni lavoro per gli anni 2019, 2020 e 2021 che, per errore materiale, non erano state correttamente imputate al fondo nei rispettivi anni di riferimento;
8. di quantificare le risorse destinate nell'anno 2022 al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, in conformità all'art. 67, comma 1, del CCNL del comparto funzioni locali, triennio 2016-2018 e dell'art. 7, comma 4, lett. u) del CCNL 2016-2018, in complessivi € 8.335.064;
9. di rendere indisponibili alla contrattazione le risorse corrispondenti alle economie derivanti dall'applicazione per l'anno 2022 dell'art. 71 del decreto legge 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, quantificate in € 20.099,74, di cui € 4.805,24 ascrivibili al fondo delle risorse decentrate ed € 15.294,50 relative alle risorse destinate alla retribuzione accessoria delle posizioni organizzative;
10. di dare atto che la quantificazione del fondo di cui al punto 3), unitamente alle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative di cui al punto 8), per un totale di € 43.896.980,06 genera una spesa per oneri riflessi e IRAP a carico dell'Amministrazione pari a € 14.465.360,59 per un totale di € 58.362.340,65 al lordo oneri, spesa che risulta coperta secondo quanto indicato nell'allegato A – Prospetto di copertura finanziaria - del presente decreto, del quale esso costituisce parte integrante e sostanziale.

La dirigente responsabile

Allegati n. 1

A *Prospetto di copertura finanziaria*

9abad03c60f0d71d50161785cbff5d73636075c4c4558a248312cdc00bbbbee3

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo

CERTIFICAZIONE